



DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE

dott. Giuseppe Tonutti
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019

coadiuvato per l'espressione dei pareri di competenza:
dal Direttore amministrativo dott.ssa Elena Cussigh nominato con decreto n. 133 del 21/05/2020
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020

N. 135

DEL 15/09/2021

AVENTE AD OGGETTO:

**L.R. 10.11.2015 N. 26 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 2021. ADOZIONE
PROGRAMMA PRELIMINARE DEGLI INVESTIMENTI**

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa:

Visto digitale del responsabile del procedimento	Visto digitale del responsabile di struttura	Visto digitale del responsabile del centro di risorsa
DIREZIONE AMMINISTRATIVA Elena Cussigh	DIREZIONE AMMINISTRATIVA Elena Cussigh	DIREZIONE AMMINISTRATIVA Elena Cussigh

**OGGETTO: L.R. 10.11.2015 N. 26 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 2021.
ADOZIONE PROGRAMMA PRELIMINARE DEGLI INVESTIMENTI.**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che la L.R. n.26 dd. 10.11.2015 e s.m.i. "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti", prevede:

- all'art. 32 che:

"gli enti del Servizio sanitario regionale, sulla base degli atti di pianificazione e programmazione regionale per il settore sanitario, stabiliscano:

 - a) nel piano attuativo, gli interventi da realizzare e le risorse necessarie, sulla base della programmazione economica di cui all'articolo n. 41 della medesima legge;
 - b) nel programma preliminare, nel programma triennale, nonché nell'elenco annuale degli investimenti, gli investimenti da realizzare";
- all'art. 33, comma 1, che:

"la programmazione degli investimenti degli enti del Servizio sanitario regionale si svolga sulla base del:

 - programma preliminare degli investimenti;
 - programma triennale degli investimenti;
 - e dei loro aggiornamenti annuali";
- all'art. 33, comma 2, che:

"il programma preliminare si articola nelle due seguenti sezioni:

 - a) il programma preliminare degli investimenti edili-impianstistici nel quale sono elencati gli interventi di investimento edile-impianstistico:
 - 1) di ogni tipologia, esclusa la manutenzione ordinaria, di singolo importo inferiore a 100.000 euro accompagnati da una descrizione e dal costo complessivo stimato; tali interventi possono essere anche aggregati per finalità omogenee accompagnati da una descrizione significativa per il raggruppamento e dall'importo corrispondente alla sommatoria dei singoli interventi;
 - 2) di manutenzione straordinaria di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dalla stima sommaria dei costi;
 - 3) di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro previa approvazione almeno di una relazione che individui, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire, comprensiva di una valutazione gestionale e sanitaria, dei dati dimensionali e della stima sommaria con l'indicazione dei criteri applicati, se di singolo importo pari o superiore a 1.000.000 di euro previa l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e l'acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti di cui al comma 13;

- 4) di acquisizione di immobili accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dalla stima sommaria dei costi;
- b) il programma preliminare degli investimenti per acquisizioni di beni mobili e tecnologici nel quale sono elencati gli interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici:
- 1) di singolo importo inferiore a 100.000 euro accompagnati da una descrizione e dal costo complessivo stimato; tali acquisizioni possono essere anche aggregate, per finalità omogenee o per tipologia merceologica o tecnologica omogenea, accompagnate da una descrizione significativa per il raggruppamento e dall'importo corrispondente alla sommatoria delle singole acquisizioni;
 - 2) di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dalla stima sommaria dei costi; tali acquisizioni possono essere anche aggregate, per tipologia merceologica o tecnologica omogenea, accompagnate da una descrizione significativa per il raggruppamento e dall'importo corrispondente alla sommatoria delle singole acquisizioni;
 - 3) di singolo importo superiore a 1.000.000 di euro accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dalla stima sommaria dei costi, previa approvazione di una valutazione sui costi globali e, se relativa a tecnologie biomedicali, di una valutazione sulle implicazioni cliniche, organizzative ed economiche (Health Technology Assessment) e l'acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti di cui al comma 13; la Giunta regionale può, con propria deliberazione, stabilire l'elenco dei beni, anche di singolo importo inferiore a 1.000.000 di euro, ai quali è applicata la medesima procedura.”
- all'art.33, comma 3, che:

“Per ciascuna delle fattispecie di intervento di investimento di cui al comma 2, lettere a) e b), è indicato il cronoprogramma attuativo e finanziario e l'ordine di priorità.”
 - all'art.33, commi 6 e 7 che:

“6. Il programma preliminare degli investimenti è approvato in via definitiva dall'ente previa acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti di cui al comma 17.

7. Il programma preliminare degli investimenti è adottato dall'ente e trasmesso al Nucleo di valutazione degli investimenti di cui al comma 13, ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 6.”
 - all'art. 33, comma 8, che:
 - a) “Il programma triennale degli investimenti è l'elenco degli interventi di investimento programmati nel triennio con evidenza dei mezzi finanziari effettivamente disponibili e si articola nelle due seguenti sezioni: il programma triennale degli investimenti edili-impiantistici elenca gli interventi presenti nel programma preliminare degli investimenti approvato dall'ente con indicazione dei mezzi finanziari disponibili e dei corrispondenti cronoprogrammi attuativo e finanziario;
 - b) il programma triennale degli investimenti per acquisizioni di beni mobili e tecnologici elenca le acquisizioni presenti nel programma preliminare degli investimenti approvato dall'ente con indicazione dei mezzi finanziari disponibili e dei corrispondenti cronoprogrammi attuativo e finanziario fino al termine di ultimazione dell'intervento.”

- all'art. 33, comma 10, che:

“La Giunta regionale stabilisce la quota in conto capitale, da ripartire tra gli enti del Servizio sanitario regionale in misura proporzionale al valore del patrimonio indisponibile di ciascuno, finalizzata all'attuazione di interventi non previsti nel programma triennale degli investimenti di cui al comma 8 ed emergenti nel corso dell'anno di importo inferiore a 100.000 euro; tale limite non si applica per interventi di manutenzione straordinaria urgente o per acquisizione di beni mobili o tecnologici aventi caratteristiche di urgenza. Tale quota è non superiore al 10 per cento del finanziamento complessivo in conto capitale disponibile per l'anno.”

- all'art. 33, comma 17 che:

“Il programma preliminare degli investimenti degli enti del Servizio sanitario regionale è sottoposto al parere di coerenza programmatoria e tecnico-economica del NVISS.”

RICHIAMATA altresì la L.R. n. 22 dd. 12.12.2019 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006” che prevede, all'art. 47, commi 1 e 2 che:

“1. Lo strumento fondamentale della programmazione regionale nel settore sanitario e sociosanitario è l'atto recante le linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale.

2. Fermo restando quanto disposto dal titolo III della legge regionale 26/2015, gli strumenti della programmazione sanitaria degli enti del Servizio sanitario regionale sono:

a) il piano attuativo, nel quale sono indicati gli interventi da realizzare e le risorse necessarie, sulla base della programmazione economica;

b) il programma preliminare degli investimenti, il programma triennale degli investimenti e l'elenco annuale degli investimenti da realizzare.”

RICORDATO che, in attuazione della L.R. 17 dicembre 2018 n. 27 recante l’“Assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale”, con D.G.R. n. 2174 dd. 12.12.2019 e D.P.G.R. n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stata costituita l’Azienda regionale di coordinamento per la salute con contestuale soppressione dell’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi;

VISTO CHE la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1992 dd. 22.11.2019 prevede, alla sezione 5 dell'allegato, che “ai fini della programmazione degli investimenti per l’anno 2021, l’ARCS coordina la predisposizione dei programmi preliminari degli investimenti 2021 (PPI 2021). Gli enti del SSR dovranno adottare e trasmettere al NVISS il Programma Preliminare degli Investimenti 2021 entro il 15 settembre 2020 completo di una relazione illustrativa che evidenzia le finalità e le priorità degli interventi previsti. L’ARCS, oltre al proprio PPI 2021, dovrà trasmettere una relazione sulla programmazione complessiva degli Enti del SSR”;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito, nel rispetto dei tempi e della vigente disciplina normativa in materia;

VISTO pertanto il programma preliminare degli investimenti l’Azienda regionale di coordinamento per la salute, ai fini della programmazione 2021, consistente nei seguenti documenti:

- all. sub “A” – Interventi di investimento per acquisizione di beni mobili e tecnologici;
- all. sub “B” – Relazione illustrativa;

VISTO che i suddetti documenti riportano il dettaglio degli interventi da acquisire secondo le necessità aziendali, suddivisi per tipologia, con l'indicazione del cronoprogramma attuativo e finanziario nonché dell'ordine di priorità;

RITENUTO che il suddetto programma preliminare sia stato predisposto nel rispetto della succitata normativa regionale e ritenuto quindi di adottarlo e di provvedere al relativo inoltro al Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali per l'acquisizione del competente parere;

PRESO ATTO che il Direttore Amministrativo, facente funzione del Direttore della SSD Patrimonio Immobiliare, il Direttore della SOC Ingegneria Clinica e il Direttore della SOC Gestione Contratti, nel proporre il presente atto attestano la regolarità tecnica ed amministrativa, la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali dell'Ente, l'assenza di conflitto di interessi;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

D E C R E T A

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) di adottare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il programma preliminare degli investimenti l'Azienda regionale di coordinamento per la salute, ai fini della programmazione 2021, consistente nei seguenti documenti:
 - all. sub "A" – Interventi di investimento per acquisizione di beni mobili e tecnologici;
 - all. sub "B" – Relazione illustrativa;
- 2) di inviare il suddetto aggiornamento al Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali per l'acquisizione del competente parere.
- 3) di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii..

Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza

Il Direttore amministrativo
dott.ssa Elena Cussigh

Il Direttore sanitario
dott. Maurizio Andreotti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore generale
dott. Giuseppe Tonutti
firmato digitalmente

Elenco allegati:

1	Relazione PPI 2022 ARCS.pdf
2	PPI 2022 ARCS_.pdf